

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 14 maggio 2026 n. 14273

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa LEONE Margherita - Presidente

dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere rel. ed est.

dott.ssa BOGHETICH Elena - Consigliera

dott.ssa PICCONE Valeria - Consigliera

dott.ssa FUCCI Francesca - Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7980/2025 r.g., proposto da

██████ elett. dom.to in Via ██████, Roma, presso avv.ti ██████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████

ricorrente

contro

██████ Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. ██████

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto n. 436/2024 pubblicata in data 25/11/2024, n.r.g. 135/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA

1.- [REDACTED], dipendente di [REDACTED] Srl, esercente attività di raccolta rifiuti per conto di numerosi Comuni nel territorio ionico, in data 10/03/2023 era stato arrestato e sottoposto a misura cautelare personale. Con nota del 25/05/2023 la società gli aveva concesso il richiesto periodo di aspettativa di sei mesi, terminato il quale, essendo ancora ristretto in carcere, era stato licenziato con effetto in data 23/10/2023. Tale provvedimento non era stato impugnato.

In data 19/07/2023 il Prefetto di Taranto aveva emesso l'interdittiva antimafia nei confronti della predetta società e disposto l'esclusione della medesima dall'elenco dei fornitori affidabili per la pubblica amministrazione, dichiarando esistenti legami attuali con la criminalità organizzata proprio attraverso il [REDACTED] che abitualmente si ingeriva nella gestione societaria.

In conseguenza di tale interdittiva la predetta società aveva altresì avviato un procedimento disciplinare con lettera di contestazione del 12/08/2023, culminato con il licenziamento del 07/09/2023, ricevuto il 09/09/2023 e quindi in data anteriore all'efficacia (al 23/10/2023) del primo licenziamento.

La società veniva poi sottoposta alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex artt. 17 e 34 D.Lgs. n. 159/2011 del Tribunale di Lecce.

2.- Il [REDACTED] impugnava il licenziamento del 07-09/09/2023. Nella contumacia della società - nel frattempo sottoposta all'amministrazione giudiziaria - il Tribunale accoglieva la domanda.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva il gravame interposto dalla datrice di lavoro.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la produzione documentale dell'appellante in questo grado è ammissibile, perché indispensabile in ordine alla valutazione della posizione del [REDACTED] all'interno della società;

b) inoltre il provvedimento che ha disposto l'amministrazione giudiziaria è successivo al licenziamento e l'interdittiva antimafia è un fatto di cui si è discusso in primo grado, in quanto posto proprio a fondamento del provvedimento espulsivo;

c) nell'interdittiva antimafia viene ricostruita l'attività criminale del [REDACTED], descritto come attualmente affiliato alla "sacra corona unita", organizzazione mafiosa diffusa nel territorio salentino, ma avente rapporti anche con la criminalità calabrese, tanto che egli è diventato punto di riferimento sul territorio;

d) dalla stessa interdittiva risulta che il [REDACTED] ha assunto un ruolo di spicco all'interno della [REDACTED] Srl, facendosi nominare responsabile del personale e coordinatore della sede di M, con potere decisorio sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti, esercitando un potere intimidatorio sull'amministratore di fatto sig. [REDACTED]

e) risulta ancora che il [REDACTED] prima di passare [REDACTED] aveva lavorato per [REDACTED] Srl, società a sua volta attinta dal medesimo provvedimento interdittivo;

f) dal decreto prefettizio è possibile ricostruire dunque la figura criminale del [REDACTED] e la sua influenza all'interno della società;

g) il [REDACTED] è oggi un personaggio di spicco della criminalità organizzata del territorio ed è attualmente ristretto in carcere sin dal 09/03/2023, in virtù di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della DDA per il reato, fra gli altri, di associazione di stampo mafioso, ritenuto pericoloso, poiché affiliato, oltre che alla sacra corona unita, al clan appartenente alla [REDACTED]

h) dello stesso tenore è il provvedimento di sottoposizione della società all'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. n. 159/2011, nel quale si riconosce l'infiltrazione ed il condizionamento mafioso proprio a causa della presenza del [REDACTED]

i) alla luce di tali documenti, che riportano anche stralci di intercettazioni e conversazioni intercorse tra il [REDACTED] e il [REDACTED] amministratore di fatto della società, emerge chiaramente che il [REDACTED] lungi dall'essere un semplice operaio, si ingeriva quotidianamente nella gestione della società, dirigendo l'unità operativa principale di M, decidendo in ordine ad assunzioni e licenziamenti, senza che il [REDACTED] potesse opporsi, atteso il potere di intimidazione esercitato dal primo;

j) risulta altresì che egli usa la sede della società come luogo di incontro criminale e per lo svolgimento dei suoi affari personali;

k) il clima intimidatorio da lui creato è emerso in modo lampante per il caso del rapporto di lavoro della figlia, di cui egli ne ha imposto la trasformazione a tempo indeterminato; egli ha inoltre rimproverato e minacciato la dipendente che aveva osato redarguire la figlia per una negligenza;

l) la posizione dominante e condizionante all'interno della società da parte del Ce.Gi. ha determinato un grave danno alla società, causandone l'esclusione dalla white list, ossia dall'elenco dei soggetti che possono stipulare appalti con la pubblica amministrazione, con cui la società lavora abitualmente.

4.- Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

5.- [REDACTED] Srl ha resistito con controricorso.

6.- Il ricorrente ha depositato memoria, con cui ha dedotto e documentato due circostanze: il Tribunale penale di Palmi lo ha assolto "per non aver commesso il fatto"; il Tribunale di Lecce nel dicembre 2025 ha revocato l'amministrazione giudiziaria della società.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., 2106 e 2697 c.c. e 27 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la prova documentale prodotta dalla società per la prima volta in appello.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta, infatti, con la specifica motivazione adottata dalla Corte territoriale in termini sia di indispensabilità dei documenti prodotti dalla società, sia di insussistenza di "nuovi fatti", posto che ha evidenziato che l'interdittiva antimafia, in quanto posta a fondamento del licenziamento, aveva formato oggetto della cognizione del Tribunale nel giudizio di primo grado.

Per il resto la censura è inammissibile, sollecitando a questa Corte un diverso apprezzamento della valenza probatoria di quei documenti rispetto alle circostanze che i Giudici d'appello hanno ritenuto dimostrate, apprezzamento interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., 2106 e 2697 c.c. e 85 D.Lgs. n. 159/2011 per avere la Corte territoriale omissa di considerare che i controlli antimafia, in relazione agli appalti pubblici, possono e devono essere effettuati soltanto nei confronti di determinate categorie di soggetti (legale rappresentante della società, componenti del c.d.a., socio di maggioranza o altri soci, membri del collegio sindacale, direttore tecnico e familiari e conviventi dei predetti soggetti), alle quale egli è estraneo.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo il ricorrente non si confronta con la specifica argomentazione articolata dai Giudici d'appello, secondo cui dal provvedimento interdittivo si evinceva chiaramente il ruolo di dominus da lui svolto all'interno della società, con potere di intimidazione ed assoluto condizionamento nei confronti dell'amministratore di fatto (sig. ████████). In relazione all'art. 85 D.Lgs. n. 159/2011, invocato dal ricorrente, il suo ruolo trova un preciso riscontro proprio nelle categorie di soggetti ivi elencati, tutti espressivi di una posizione di "comando", di "dominio" o comunque di "controllo" della società aggiudicataria di pubblici appalti, in concreto riscontrata dalla Corte territoriale in capo al ████████. sulla base delle risultanze indicate in quel provvedimento prefettizio.

Per il resto la censura è inammissibile, perché anche in tal caso sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento della valenza probatoria di quei documenti rispetto alle circostanze che i Giudici d'appello hanno ritenuto dimostrate, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omissa di ammettere la prova testimoniale ritualmente da lui dedotta.

Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente omette di dimostrare la decisività dei capitoli di prova (Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l'esito della prova testimoniale sarebbe stato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata.

Va infatti osservato che i tre capitoli di prova da lui articolati in primo grado e riproposti in appello, trascritti nel ricorso per cassazione (v. p. 38), attengono alla sua qualifica formale di impiegato dipendente della società controricorrente e all'assenza di contestazioni disciplinari precedenti. All'evidenza trattasi di circostanze non idonee ad inficiare le risultanze - anche di rilievo oggettivo, come le intercettazioni riportate nell'ordine di arresto e nell'interdittiva antimafia - sulla base delle quali la Corte territoriale ha formato il suo convincimento circa l'effettivo ruolo, ricoperto dal [REDACTED], di dominus della società (ad onta della formale qualifica di impiegato) e del potere di condizionamento assoluto, mediante intimidazione, da lui esercitato verso la gestione societaria di un amministratore di fatto (il sig. [REDACTED]). Dunque all'evidenza difetta la decisività di quei capitoli di prova, la cui mancata ammissione, dunque, non è idonea ad inficiare la conformità a diritto della sentenza impugnata.

4.- Nessuna rilevanza possono avere i fatti documentati dal [REDACTED] con la memoria, posto che della decisione del Tribunale penale di Palmi vi è solo il dispositivo e non si comprende da quale imputazione il [REDACTED] sia stato assolto; la revoca dell'amministrazione giudiziaria è stata disposta per una ragione prettamente e meramente processuale ivi indicata, senza alcuna ripercussione, dunque, sulla valutazione dei comportamenti e del ruolo assunto dal [REDACTED], nell'ambito societario.

5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto erroneamente a suo carico le spese processuali del primo grado di giudizio nonostante la contumacia della società.

Il motivo è fondato come ammette anche la controricorrente (v. controricorso, p. 27). Tale capo va cassato senza alcun bisogno di rinvio, essendo totalmente vincolato l'esito decisorio sul punto: la società è rimasta contumace in primo grado e, quindi, non ha sopportato in quel grado alcuna spesa processuale. Pertanto non ha diritto al relativo rimborso.

6.- Atteso l'accoglimento solo dell'ultimo motivo di ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per un quarto, mentre i residui tre quarti vanno posti a carico del Ce.Gi. e liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara non dovute da Ce.Gi. le spese del primo grado di giudizio; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente tre quarti spese di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, e compensa il residuo quarto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 17 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2026.